



**AGENZIA  
DELLE  
DOGANE**

Roma, 11 dicembre 2002

Protocollo: 2825

Rif.:

Allegati:

## **COMUNICATO STAMPA**

### **REGIME DELL'ESPORTAZIONE DEFINITIVA: DISPOSIZIONI PER RILASCIO DUPLICATO D.A.U.**

L'Agenzia delle Dogane, con Circolare n. 75/D del 11 dicembre 2002, intende risolvere le problematiche legate alle frequenti ipotesi di smarrimento o mancato recapito all'esportatore effettivo dell'esemplare 3 del Documento Amministrativo Unico (D.A.U.) vistato dall'Ufficio doganale di uscita.

La Circolare dispone il rilascio di un duplicato del documento, a determinate condizioni e requisiti, al fine di ovviare alle difficoltà accennate e uniformare le procedure di acquisizione dei visti doganali.

L'esemplare in questione, infatti, munito del timbro di uscita è la prova, ai fini fiscali e doganali, che la merce ha lasciato il territorio comunitario. Lo smarrimento o il mancato recapito non permettono, quindi, all'esportatore di dimostrare l'avvenuta uscita della merce e, di conseguenza, in sede di accertamento, anche la titolarità all'esenzione IVA.

Maggiori dettagli sono contenuti nel testo integrale della Circolare, disponibile sul sito Internet dell'Agenzia, [www.agenziadogane.it](http://www.agenziadogane.it).